

Milano Assicurazioni S.p.A. – Divisione SASA

Agenzia Generale 0600
PEGASO 2003
Via Archiano, 11 - 00199 ROMA

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI

POLIZZA CONVENZIONE

Auto Rischi Diversi

CONTRAENTE
CHEVROLET ITALIA S.P.A.
Piazzale dell'Industria 40
00144 – ROMA'
P.IVA 04759111000

N° 220000992-03

PRO BENEFICIARIO

Definizioni

(nel testo della polizza i termini di seguito definiti sono riportati in corsivo)

Accessori e Optionals

Le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:

- "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, essendo inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi;
- "non di serie", installati in fabbrica (solo la vernice metallizzata/micalizzata, il cambio automatico e il climatizzatore manuale/aria condizionata) se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli accessori e gli optional non installati in fabbrica, richiesti dal cliente ed installati dal concessionario venditore in fase di vendita o post vendita.

Agenzia

L'agenzia della Milano Assicurazioni S.p.A. Pegaso 2003 S.r.l. sita in Roma Via archiano, 11 00199 o altra agenzia comunicata da SASA incaricata di dare esecuzione al presente contratto.

Contraente

CHEVROLET ITALIA S.P.A.

Assicurato

La persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulato il contratto di assicurazione.

Degrado d'uso

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà utilizzato ai fini della valutazione del danno parziale; il deprezzamento non si applica sul costo della manodopera. Si conviene fra le parti che l'indennizzo, in caso di danno parziale, verrà liquidato applicando le seguenti percentuali di degrado d'uso al valore assicurato, in base all'anno in cui il sinistro si è verificato, rispetto alla data di prima immatricolazione del veicolo:

ANNO	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
% DEGRADO	0	30	33	46	62	68	74	79	82	86

Danno/i

I danni materiali subiti dal veicolo a causa del verificarsi del Sinistro.

Franchigia

L'importo pattuito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di *sinistro*.

Prezzo di listino

Il prezzo di listino al pubblico suggerito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di IVA, *accessori /optional* di serie, in vigore al momento dell'acquisto, ed al netto dell'IPT e comprensivo delle spese di messa in strada.

Prezzo di fattura

Il valore indicato nella fattura d'acquisto (IVA inclusa) rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti o detrazioni dovute a campagne promozionali praticati dal venditore di eventuali incentivi governativi, comprensivo delle spese di messa in strada;

Scoperto

La percentuale d'importo del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore assicurato

Quello che il *Contraente* attribuisce al veicolo, indicato in polizza e nel certificato d'assicurazione, comprensivo d'eventuali *accessori/optional* "di serie". Sono inclusi, sempreché compresi nella somma assicurata, anche gli *accessori/optional* "non di serie" installati in fabbrica, specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo.

SASA

La Milano Assicurazioni S.p.A.-Divisione SASA

PREMESSA

La SASA s'impegna a rispondere entro 2 giorni lavorativi alle richieste dei concessionari (pervenute all'indirizzo e-mail chevrolet@pegaso2003.it) e degli assicurati (pervenute all'indirizzo e-mail supportochevrolet@pegaso2003.it).

Condizioni Generali di assicurazione

Decorrenza e durata dell'assicurazione

L'assicurazione per le singole autovetture dura dieci anni salvo trasferimento di proprietà e non è rinnovabile. Decorre dalle ore 24 della data di immatricolazione e comunque **non prima della consegna dell'autovettura indicata nel certificato di assicurazione all'acquirente.**

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto. Per i *sinistri* verificatisi all'estero nei paesi rientranti nell'estensione territoriale, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia nella valuta corrente.

Modalità per la denuncia dei sinistri

I *sinistri* devono essere denunciati dall'assicurato per iscritto all'agenzia entro tre giorni da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità presunta del danno e della data dell'evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In caso di concorrenza di più polizze assicurative coprenti i medesimi rischi stipulate presso diversi assicuratori, l'assicurato deve darne avviso a ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Nel caso di furto o rapina, dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità, da parte dell'assicurato, inoltrando alla SASA Assicurazioni copia della denuncia presentata all'Autorità stessa.

- **Helpdesk apertura sinistri** sinistrichevrolet@pegaso2003.it

Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

a. Danno totale e parziale

Il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è quello riportato dalla rivista specializzata "Quattroruote" del mese di avvenimento del sinistro o, in caso di mancanza di quotazione o di cessazione della pubblicazione, quello desunto dalla pubblicazione "Eurotax Giallo" del mese di avvenimento del sinistro.

Non sono indennizzabili:

- **le spese di custodia, i danni da mancato godimento od uso, altri eventuali pregiudizi anche fiscali;**
- **le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie rispetto allo stato originario del veicolo ante sinistro in occasione della riparazione.**

In caso di danno parziale SASA determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa tenendo conto del degrado d'uso. Per i pezzi di ricambio non riportati nelle suddette pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, il valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo e degli Accessori.

In caso di danno totale SASA determina l'indennizzo, nel limite del capitale indicato nel certificato di assicurazione, in base al valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo e degli Accessori /optional assicurati, detratto l'eventuale valore di recupero. Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale, al momento del sinistro, del veicolo e degli Accessori assicurati.

b. Regola proporzionale.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del *sinistro*, SASA risponde dei danni nella proporzione esistente fra il *valore assicurato* e il valore effettivo del veicolo (art. 1907 del Codice Civile).

c. I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto).

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in forza delle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'Assicurato e sempre che l'imposta sia compresa nel *valore assicurato*.

Ove il veicolo assicurato sia intestato e di proprietà di Società di Leasing, SASA, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'Imposta, una quota dell'IVA pagata sino alla data del *sinistro*; quota che sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

d. Spese escluse

Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo conseguenti alle riparazioni né le spese per il traino o la sua custodia.

Liquidazione del danno - Scoperto e franchigia

La liquidazione del danno verrà effettuata secondo i seguenti criteri:

- DANNO TOTALE CON OPZIONE DI RIMPIAZZO DEL VEICOLO

La liquidazione del danno può avvenire con la sostituzione diretta a carico e spese di SASA e ad opera del concessionario Chevrolet venditore del veicolo assicurato con altro equivalente secondo quanto di seguito indicato:

- a) In caso di sinistro avvenuto **entro i primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione** del veicolo assicurato, **la sostituzione avverrà con la fornitura di un veicolo nuovo CHEVROLET identico** per modello, equipaggiamento, accessori e prezzo di listino. Nel caso non sia disponibile, in conseguenza della cessata produzione, lo stesso modello/allestimento del veicolo oggetto del sinistro, si farà riferimento a modello CHEVROLET analogo in corso di produzione. L'Assicurato potrà anche optare per il rimpiazzo con un veicolo CHEVROLET diverso per modello, allestimento o prezzo, purché acquistato sempre presso lo stesso concessionario Chevrolet venditore, in accordo con questo. Nel caso in cui la concessionaria non appartenga più alla rete ufficiale Chevrolet sarà cura della SASA richiedere al contraente il nuovo punto vendita dove indirizzare il cliente.
- b) In caso di sinistro avvenuto **quando siano trascorsi più di dodici mesi dalla data di prima immatricolazione** del veicolo assicurato, **la liquidazione del danno avverrà secondo quanto previsto per il "DANNO TOTALE SENZA OPZIONE DI RIMPIAZZO DEL VEICOLO"**.

Le modalità per esercitare l'opzione di rimpiazzo del veicolo sono le seguenti:

1. **L'Assicurato deve recarsi presso il concessionario Chevrolet venditore del veicolo e sottoscrivere l'ordine/proposta di riacquisto dell'autovettura entro 1 mese dalla data della liquidazione del sinistro.**
2. **L'ordine/proposta deve essere immediatamente trasmesso tramite fax all'Agenzia, conservando la ricevuta di trasmissione del fax.**
3. **L'Assicurato deve controfirmare espressamente la cessione del diritto all'indennizzo a lui spettante a termini di polizza a favore del concessionario Chevrolet presso il quale ha acquistato la vettura o in mancanza presso il concessionario indicato da Chevrolet, che si assume l'impegno di fornire all'Assicurato stesso un veicolo in sostituzione secondo quanto specificato alla lettera a) che precede.**
4. In caso di veicolo venduto mediante contratto di leasing, SASA liquiderà all'intestatario e proprietario del veicolo (società di leasing) l'importo pari al suo credito residuo (con il massimo dell'importo indennizzabile) ed all'assicurato l'eventuale rimanenza (quest'ultima da liquidarsi non prima del giorno di immatricolazione del veicolo sostituito).

Fermo restando che in nessun caso SASA pagherà un importo superiore al valore assicurato indicato nel certificato di assicurazione, eventuali differenze fra il valore assicurato dell'autovettura oggetto del sinistro ed il prezzo concordato per la nuova saranno regolati come segue:

- se il prezzo concordato per il nuovo veicolo è superiore al valore del veicolo oggetto del sinistro, **la differenza tra i due importi sarà a carico dell'Assicurato.**
- se il prezzo concordato per il nuovo veicolo è inferiore al valore assicurato del veicolo oggetto del sinistro, **la differenza tra i due importi sarà liquidata direttamente da SASA all'Assicurato, con applicazione di uno scoperto del 15%.**

- DANNO TOTALE SENZA OPZIONE DI RIMPIAZZO DEL VEICOLO

In caso di danno totale senza esercizio della opzione di rimpiazzo con sostituzione del veicolo, SASA liquiderà il danno a termini di polizza, calcolato sul prezzo di fattura, direttamente all'Assicurato.

Rimarrà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% dell'importo indennizzabile, con il minimo di Euro 300,00.

In caso di DANNO PARZIALE, la liquidazione del danno verrà effettuata da SASA all'Assicurato **con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 300,00.**

Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da SASA, in favore dell'assicurato, nella valuta corrente, entro 15 giorni dalla data della liquidazione. In caso di assicurazioni concorrenti, SASA provvede al pagamento dell'indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Condizioni Furto e Incendio.

Oggetto dell'assicurazione

SASA si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nel limite del *valore assicurato*, inclusi i pezzi di ricambio e gli *accessori/optional*, derivanti da:

- ✓ incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- ✓ furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso;
- ✓ collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada avvenuti durante la circolazione abusiva del veicolo successiva al furto o alla rapina.

Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a. **determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da questo incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- b. **verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- c. **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali.**
- d. **ad apparecchiature ed impianti fonovisivi "non di serie" installati autonomamente dall'assicurato successivamente all'acquisto del veicolo;**
- e. **alle cose trasportate.**

Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del *sinistro* da parte dell'assicurato, e comunque dopo la consegna dei documenti previsti, mediante accordo fra SASA e l'assicurato ovvero, in caso di controversia, su decisione di un Collegio di periti concordemente nominati da SASA e dall'assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Milano.

I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna SASA e l'assicurato anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sopra menzionate sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di SASA e dell'assicurato in parti eguali. L'assicurato conferisce a SASA la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo ad egli spettante.

Inopponibilità all'impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate da SASA per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento non pregiudicano le ragioni di SASA stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Pagamento dell'indennizzo – sospensione in caso di procedura giudiziaria.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito con le modalità di cui al punto "Pagamento dell'indennizzo" sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche. L'Assicurato, in caso di *furto o rapina* senza ritrovamento del veicolo, se soggetto ad immatricolazione al Pubblico Registro, deve produrre:

- ✓ certificato cronologico del pubblico registro automobilistico relativo al veicolo rubato;
- ✓ certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso.

È inoltre facoltà di SASA richiedere:

- ✓ fattura d'acquisto indicante il modello e tipo del veicolo, oltre alla descrizione ed il valore degli *accessori/optional* "non di serie";
- ✓ certificato di chiusura istruttoria;
- ✓ procura a vendere
- ✓ la serie originali di chiavi in dotazione del veicolo.

In caso di *furto o rapina SASA* provvederà alla liquidazione del danno dopo il trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato alle autorità competenti e comunque dopo la produzione della documentazione richiesta. Se il veicolo o le parti oggetto di furto vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a SASA appena ne abbia notizia. Se SASA ha già pagato l'indennizzo, acquisisce il diritto di possesso sul veicolo o sulle parti ritrovate e l'Assicurato è tenuto a compiere tutte le formalità relative al passaggio di proprietà in favore di SASA mettendo a disposizione di SASA stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

LA SOCIETA'
Milano Assicurazioni S.p.A.
Divisione SASA
Per delega speciale
Ag. 0600 – PEGASO 2003

